Revisione legale dei conti. Le principali novità di interesse per le imprese contenute nel decreto di recepimento della direttiva 2006/43/CE

Roma, 12 Aprile 2010

Circolare N.19296
Confindustria
Affari Legislativi
II Direttore Marcella Panucci

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 (Suppl. Ord. n. 58) il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (di seguito: decreto), che dà attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2006/43/CE (di seguito: la direttiva) in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati (v. nostra news del 25 gennaio 2010).

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 7 aprile, ma alcune delle disposizioni abrogate o sostituite continuano ad applicarsi fino all'emanazione della disciplina attuativa, demandata al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF) e alla Consob (art. 43, sul punto v. *infra*).

Le nuove previsioni modificano in più punti l'assetto normativo previgente, con importanti riflessi anche sul piano transitorio, e con l'obiettivo - non sempre perseguito in modo coerente - di trasferire in un unico testo le disposizioni del Codice civile e del Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria (di seguito: TUF), che fino al 7 aprile 2010 regolavano la materia.

Con la presente circolare s'intende fornire alcune indicazioni sui principali profili d'interesse per le associate contenuti nel d.lgs. n. 39/2010, anche al fine di chiarire possibili dubbi applicativi in vista dell'imminente stagione assembleare, riservando a una successiva circolare dell'Area Affari Legislativi l'analisi dei profili inerenti alla vigilanza sui revisori e alla responsabilità degli stessi.

1. Definizioni e doveri del revisore legale. Indipendenza e corrispettivi

Il decreto contiene una parte di disciplina dell'attività di revisione legale (artt. 1-15) applicabile trasversalmente a tutte le imprese sottoposte a questo obbligo, qualunque sia la dimensione, la forma giuridica adottata e a prescindere dal fatto che si tratti di società quotate o meno sui mercati regolamentati. Specifiche disposizioni sono dedicate ai cd. *enti di interesse pubblico*, tra cui sono ricompresi gli emittenti titoli quotati (artt. 16-20 e 22) e alla disciplina sanzionatoria (artt. 24 e ss.), numerose sono inoltre le modifiche

alle norme previgenti del Codice civile (art. 37) e del TUF (art. 40), nonché le norme transitorie, spesso di non facile lettura (art. 43).

È utile richiamare anzitutto alcune delle definizioni contenute nel decreto (art. 1):

- l'attività di "revisione legale" consiste nella revisione dei conti annuali o (...) consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto (...);
- il "revisore legale" è una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro;
- la "società di revisione legale" è una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro;
- "il revisore del gruppo" è il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati.

L'attuazione della direttiva fa quindi venir meno la terminologia adottata dal Codice civile (a partire dalla riforma del diritto societario) per descrivere l'attività del revisore o della società di revisione: non più controllo contabile, ma revisione legale dei conti.

Vengono poi disciplinati i requisiti che i revisori persone fisiche o le società di revisione debbono possedere per l'iscrizione nel Registro dei revisori (artt. 2 e ss.), presupposto per l'esercizio della professione, nonché i doveri dei soggetti abilitati (artt. 9 e 10). Questi ultimi sono tenuti infatti al rispetto dei principi di deontologia professionale (la direttiva vi fa rientrare l'interesse pubblico della funzione, l'integrità, l'obiettività, la competenza e la diligenza), di riservatezza e segreto elaborati dagli ordini professionali e approvati dal MEF, di concerto con il Ministero della Giustizia e la Consob. Inoltre, si prevede che il revisore legale e la società di revisione debbano essere indipendenti dalla società che conferisce l'incarico e non coinvolti in alcun modo nel suo processo decisionale. Questa norma di carattere generale, contenuta al co. 1 dell'art. 10, viene poi meglio specificata nei commi successivi, le cui previsioni vanno, a loro volta, integrate con quelle "speciali" che l'art. 17 dedica agli *enti di interesse pubblico*.

In particolare, l'art. 10, co. 2, precisa cosa debba intendersi per indipendenza e mancato coinvolgimento nel processo decisionale, facendo riferimento alla sussistenza di *relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile* tra il revisore legale (o la società di revisione) e la società che conferisce l'incarico, da cui *un terzo informato, obiettivo e ragionevole* sarebbe indotto a considerare compromessa l'indipendenza. In presenza di tali

relazioni, pertanto, il soggetto incaricato non potrà effettuare la revisione legale e ciò anche quando il rapporto "a rischio" sussista non direttamente con il revisore legale, ma con un'entità appartenente alla sua *rete*.

La definizione del concetto e dell'estensione della *rete* sono rimessi a un futuro regolamento MEF-Consob (co. 13), mentre per quanto attiene all'indipendenza dei revisori le indicazioni contenute nell'art. 10 andranno coordinate/integrate con i principi individuati dagli ordini professionali (e poi approvati dal MEF, sentita la Consob), ovvero, in mancanza di un intervento degli ordini, emanati da MEF e Consob (co. 12). Per gli incarichi negli *enti di interesse pubblico*, inoltre, la Consob stabilirà direttamente con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale (art. 17, co. 2).

Quest'ultimo aspetto è stato in realtà già disciplinato dalla Consob nel 2007 per le società quotate (v. art. 149-bis e ss. Regolamento Emittenti, di seguito: RE), a seguito delle novità apportate dalla riforma del risparmio alla disciplina della revisione contabile in queste società (sul punto v. nostra Circolare n. 18869 del 18 maggio 2007). All'epoca delle modifiche al RE la Consob si era già uniformata ai contenuti della direttiva (che è del 2006), delineando anche il concetto di *rete* delle società di revisione, per cui non è agevole comprendere le ragioni per cui il legislatore abbia delegato nuovamente la Commissione a regolamentare tali profili.

Si sottolinea, peraltro, che le previsioni in materia di indipendenza contenute nell'art. 10 del decreto interessano qualunque tipologia di società soggetta all'obbligo di revisione legale. Occorre valutare quindi la norma di cui al co. 2 rispetto alle cause di ineleggibilità dei soggetti incaricati del controllo contabile ex art. 2409-quinquies c.c. (abrogato dal decreto), che rinvia alle analoghe condizioni previste per i sindaci dall'art. 2399 c.c. Se ne desume che la nuova disposizione non presenta sostanziali differenze rispetto all'art. 2399, co. 1, lett. c), c.c. (che fa riferimento a rapporti di lavoro, consulenza, prestazione d'opera o ad altri rapporti di natura patrimoniale in grado di minare l'indipendenza). Non è più prevista, invece, la facoltà per le società di prevedere in statuto ulteriori cause di ineleggibilità o incompatibilità (art. 2409-quinquies, co. 2, c.c.), così come non vengono espressamente richiamati i legami familiari - art. 2399, co. 1, lett. b), c.c. - con gli amministratori della società sottoposta a revisione legale e con le società del gruppo cui questa appartiene (a meno di non ritenere che tali situazioni vadano ricomprese nel riferimento alle relazioni di altro genere). A fronte di ciò, vi è però il già menzionato rinvio ai principi che verranno individuati dagli ordini professionali (e, in mancanza, da MEF-Consob), che, è lecito ritenere, riguarderanno anche

le incompatibilità espressamente disciplinate dal Codice civile e non richiamate dal decreto.

L'art. 10 individua anche i criteri per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale (co. 9, 10 e 11), in linea con guanto già previsto dall'art. 145-bis del RE (modificato nel 2007 secondo principi già conformi alla direttiva). Il corrispettivo non può essere subordinato ad alcuna condizione, né stabilito in funzione dei risultati della revisione, né tantomeno dipendere da eventuali servizi aggiuntivi prestati dal revisore legale, o da un'entità che appartiene alla sua rete, alla società che conferisce l'incarico. L'obiettivo deve essere di garantire qualità e affidabilità dei lavori e, a tal fine, i soggetti incaricati della revisione determinano le risorse da impiegare sulla base di specifici criteri, tra cui la dimensione e rischiosità delle principali grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio, la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro richiede. Si precisa, inoltre, che anche la retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano alle attività non può essere stabilità in funzione degli esiti delle revisioni da essi compiute (co. 11). I criteri così individuati sono validi per tutti gli incarichi di revisione legale, anche in società non quotate, e immediatamente applicabili.

Sempre in tema di corrispettivi, va evidenziata l'integrazione al contenuto della nota integrativa al bilancio introdotta dal decreto (art. 37, co. 16): la nuova lett. 16-bis) dell'art. 2427 c.c. comporta infatti la necessità di indicarvi l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, nonché i corrispettivi di competenza corrisposti per gli altri servizi di verifica, di consulenza fiscale e per servizi diversi dalla revisione legale. La previsione è di portata generale e applicabile già ai bilanci che verranno approvati a partire dal 7 aprile. Allo scopo di evitare eccessive complicazioni operative, derivanti dalla mancanza di un'adeguata disciplina transitoria sul punto e dalla consequente difficoltà di adempiere a questo nuovo obbligo, è lecito ritenere in via interpretativa che la norma sia applicabile alle sole assemblee di bilancio convocate dopo il 7 aprile 2010. Peraltro, tale lettura consentirebbe un migliore coordinamento con l'art. 2429, co. 3, c.c., che impone il deposito del progetto di bilancio e delle relazioni accompagnatorie presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea. Non è chiaro il rapporto tra il nuovo obbligo in questione e quanto attualmente previsto dall'art. 149-duodecies RE, tuttavia, anche in considerazione del fatto che le informazioni richieste da quest'ultima norma sono più ampie di quelle da inserire in nota integrativa (poiché includono anche i corrispettivi riconosciuti alle entità appartenenti alla rete), si ritiene che la pubblicazione del prospetto richiesto dal RE consenta agli emittenti di essere compliant anche rispetto ai "nuovi" obblighi informativi.

In conclusione di queste prime considerazioni sui profili di indipendenza, si evidenzia che il requisito del mancato coinvolgimento nel processo decisionale della società sottoposta a revisione legale non può - né deve - essere inteso come un ostacolo alla scelta di affidare questo compito al collegio sindacale, laddove possibile alla luce della disciplina generale civilistica. Infatti, specie a seguito della riforma del diritto societario, il sistema di ripartizione dei compiti tra i diversi organi sociali si caratterizza per l'attribuzione in via esclusiva agli amministratori del compito di gestire la società e di compiere tutte le operazioni necessarie per attuare l'oggetto sociale (art. 2380-bis, c.c.).

Per questa ragione, il decreto conferma la possibilità per le SpA non quotate (*rectius*: diverse dagli *enti di interesse pubblico*) e non tenute a redigere il bilancio consolidato di optare per una soluzione interna, che consiste nella facoltà statutaria di attribuire le funzioni - non più di controllo contabile, ma - di revisione legale dei conti al collegio sindacale che, in questi casi, è costituito da revisori iscritti nell'apposito Registro (art. 2409-*bis*, c.c., modificato dall'art. 37, co. 8, del decreto). Allo stesso modo, nelle Srl obbligate a nominare il collegio sindacale (sul punto, v. *infra*) questo organo effettua anche la revisione legale, con la differenza rispetto alle SpA che tale compito gli è attribuito di *default*, per cui sarà necessaria un'apposita disposizione dell'atto costitutivo solo qualora si intenda individuare un revisore esterno (art. 2477 c.c., modificato dall'art. 37, co. 26 del decreto).

Il decreto ribadisce inoltre che per le SpA (anche non quotate) che abbiano adottato i modelli alternativi di *governance* (dualistico e monistico) la revisione legale deve essere affidata a un soggetto esterno e non all'organo di controllo interno (v. artt. 2409-*quinquiesdecies* e 2409-*noviesdecies*, come modificati dall'art. 37, co. 12 e 15 del decreto).

Sul piano operativo, pertanto, per i profili appena esaminati non vi sono sostanziali novità per le SpA e le Srl che abbiano optato per una soluzione interna, per cui non saranno necessarie modifiche statutarie in occasione delle prossime assemblee. Una correzione sul piano meramente formale degli statuti, diretta a sostituire i riferimenti al controllo contabile con quelli alla revisione legale dei conti, potrà essere deliberata alla prima occasione utile.

2. Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico. Risoluzione del contratto

Significative sono le novità introdotte in materia di conferimento dell'incarico di revisione legale. Nella disciplina previgente si riscontrava una sostanziale differenza nella procedura che porta alla designazione, a seconda che la società

che conferiva l'incarico fosse o meno quotata, fermo restando il dato comune consistente nella nomina da parte dell'assemblea. Nel primo caso, infatti, si procedeva su proposta motivata dell'organo di controllo interno (art. 159, co. 1, TUF, sostituito dal decreto), mentre nel secondo caso la proposta rientrava nei compiti dell'organo di amministrazione, pur essendo previsto un intervento del collegio sindacale sotto forma di parere preventivo (art. 2409-quater c.c., ora abrogato).

L'art. 13, co. 1, del decreto generalizza la procedura di nomina precedentemente prevista per le sole società quotate, prevedendo che l'assemblea conferisca l'incarico di revisione legale, determinandone anche il corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento, su *proposta motivata dell'organo di controllo* interno.

Questa procedura diviene pertanto applicabile anche alle SpA non quotate che siano tenute a nominare un revisore esterno (o società di revisione), in quanto redigono il bilancio consolidato, in forza di specifiche disposizioni di legge, ovvero laddove non abbiano esercitato la facoltà di attribuire i compiti di controllo contabile (ora revisione legale) al collegio sindacale (analoghe considerazioni valgono per le Srl i cui statuti impongano il revisore esterno). Il problema non si pone, com'è ovvio, per quelle società che abbiano optato per la soluzione interna (collegio sindacale), anche perché una procedura di nomina incentrata su una proposta motivata dell'organo di controllo interno è evidentemente incompatibile con un incarico di revisione affidato allo stesso organo di controllo.

Sul piano operativo, occorre anzitutto verificare l'impatto dell'intervento appena descritto sugli incarichi già conferiti e in corso di esecuzione.

Al riguardo, si segnala che l'art. 43, co. 6, regola il regime transitorio per i mandati attribuiti a un revisore esterno nelle SpA non quotate, stabilendo che gli incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 2409-quater c.c. alla data di entrata in vigore del decreto proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei regolamenti MEF attuativi del decreto. In altre parole, gli incarichi in corso d'esecuzione possono essere portati a naturale scadenza e le modifiche intervenute nella procedura di nomina non interferiscono sulla validità ed efficacia degli stessi.

Non si ravvisa, invece, una disposizione analoga per gli incarichi già conferiti in società quotate (*enti di interesse pubblico*) e in corso di esecuzione. Ciò è da ricondurre al fatto che le disposizioni del decreto in materia di conferimento dell'incarico di revisione legale non innovano la precedente disciplina contenuta all'art. 159, co. 1, TUF, per quanto attiene agli aspetti di natura procedurale (decisione assembleare su proposta motivata dell'organo di controllo). A ciò si

aggiunga che l'art. 17 del decreto, nel disciplinare gli specifici requisiti di indipendenza dei revisori degli *enti di interesse pubblico*, conferma anche i termini di durata dell'incarico in precedenza fissati dal TUF (art. 159, co. 4, ora abrogato), vale a dire 9 esercizi - che diventano 7 qualora si tratti di revisore legale e non di società di revisione - con la connessa impossibilità di rinnovarlo o conferirlo nuovamente allo stesso soggetto se non siano decorsi almeno 3 esercizi dalla cessazione del precedente incarico.

Pertanto, pur in assenza di un'espressa previsione di legge, l'entrata in vigore del decreto non ha riflessi sugli incarichi in corso nelle SpA quotate. Analoghe considerazioni valgono per le società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo con le SpA quotate. Al riguardo, infatti, pur essendo stati abrogati gli artt. 165 e 165-bis TUF (che estendeva a queste società la disciplina applicabile alla quotata), viene in rilievo la norma transitoria contenuta all'art. 43, co. 2, secondo periodo, del decreto. Quest'ultima disposizione prevede espressamente che, fino all'entrata in vigore dei regolamenti Consob relativi alle società del gruppo di un ente di interesse pubblico, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione in queste società continuano a essere disciplinati dalle attuali norme del TUF.

Un ulteriore profilo da valutare riguarda quelle società non quotate che debbano provvedere, nel corso delle prossime assemblee, a rinnovare l'incarico a un revisore esterno. Ciò vale anche nei casi di società controllate o "sorelle" di una SpA quotata che non abbiano optato per la soluzione interna, pur rientrando nei criteri di esenzione previsti dal RE (società che non rivestendo significativa rilevanza ai fini del consolidamento *ex* artt. 151 e 151-*bis*), che determinano l'esclusione dall'applicazione delle norme del TUF. In tutti questi casi, infatti, l'art. 13, co. 1, del decreto è già operativo a partire dal 7 aprile 2010, per cui qualora si debba nominare un revisore esterno nelle assemblee successive a questa data, non sarà possibile procedervi con le modalità seguite finora, vale a dire su proposta dell'organo di amministrazione *sentito il collegio sindacale*, bensì occorrerà una *proposta motivata dell'organo di controllo*. Sarà pertanto quest'ultimo a dover assumere l'iniziativa di sottoporre all'assemblea dei soci una proposta di designazione del revisore esterno, indicando anche il corrispettivo e le eventuali modalità di adequamento dello stesso.

Sono evidenti le difficoltà applicative che conseguono all'immediata efficacia di questa norma e alla mancanza di un adeguato periodo transitorio, che avrebbe consentito di superare la stagione assembleare 2010, che cade contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e alla successiva vacatio legis del decreto. Nella maggior parte dei casi, infatti, le procedure che porteranno al conferimento - o al rinnovo - dell'incarico di revisione saranno

state già avviate da parte degli amministratori, in linea con quanto previsto dalle norme del Codice civile vigenti prima del 7 aprile.

Tuttavia, formalmente sarà l'organo di controllo a formulare la proposta da sottoporre all'assemblea, cui spetta il compito di adottare la delibera di nomina del revisore, motivando in ordine all'adeguatezza del soggetto prescelto, anche in termini di struttura organizzativa e di indipendenza, nonché in merito alla congruità del corrispettivo concordato. Nei casi in cui ciò non sia possibile per ragioni di ordine pratico-applicativo, è opportuno che i sindaci (rectius: i componenti dell'organo di controllo interno), a seguito delle necessarie verifiche, coerenti con i doveri ad essi imposti dalla legge, manifestino, anche nel corso della riunione assembleare, condivisione sul merito della proposta formulata dagli amministratori, sull'idoneità del revisore ad espletare il proprio compito e sulla congruità del corrispettivo, indicando le ragioni per cui non sia stato possibile adequare la procedura di nomina in tempo utile per l'assemblea. A tale ultimo riguardo, potrebbe risultare opportuno richiamare la successione di norme nel tempo verificatasi in coincidenza con la preparazione dei lavori assembleari. È questa circostanza che potrebbe giustificare un'applicazione di tal genere della nuova disciplina, ispirata a un criterio di continuità operativa, di ragionevolezza e di allineamento sostanziale alla sua ratio.

Negli *enti di interesse pubblico*, inoltre, si prevede l'obbligo, in caso di mancata nomina del revisore, di informare la Consob, motivando le ragioni del ritardo nell'affidamento dell'incarico (v. art. 40, co. 17, che sostituisce l'art. 159, co. 1, TUF). Non è più espressamente previsto, invece, il potere della Consob di provvedere d'ufficio al conferimento dell'incarico in casi del genere.

In merito alla durata dell'incarico, come anticipato, l'art. 17 prevede una disciplina speciale per gli *enti di interesse pubblico*. La disciplina generale applicabile in tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, stabilisce una durata del mandato di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio. Viene così confermata la disciplina contenuta nell'art. 2409-*quater*, co. 2, c.c. (ora abrogato).

La revoca dell'incarico (art. 13, co. 3) è deliberata dall'assemblea sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa. La procedura prevista per le società non quotate dall'art. 2409-quater viene così estesa anche agli enti di interesse pubblico, per i quali non è più prevista la proposta motivata dell'organo di controllo - anche - per la revoca dell'incarico e a differenza di quanto previsto per la nomina. Contestualmente alla revoca, l'assemblea deve provvedere a conferire un nuovo incarico a un altro revisore legale (o società di revisione) su proposta motivata dell'organo di controllo. Si precisa, riprendendo il contenuto dell'art. 159, co. 2, TUF (ora abrogato), che non

costituisce *giusta causa* di revoca la divergenza di opinioni su questioni di merito della revisione legale, quali un trattamento contabile o procedure di revisione. Il MEF e la Consob (quest'ultima per gli *enti di interesse pubblico*) possono provvedere d'ufficio alla revoca dell'incarico quando accertino gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico (artt. 24 e 26).

Viene poi introdotta la possibilità per il revisore legale (o la società di revisione) di dimettersi dall'incarico (art. 13, co. 4), salvo il risarcimento dell'eventuale danno cagionato in questo modo alla società sottoposta a revisione. Tale facoltà potrà però essere esercitata nei casi e con le modalità definite con regolamento MEF-Consob. Allo stesso modo, verranno individuate le ipotesi di risoluzione consensuale o per giusta causa del contratto con cui è stato conferito l'incarico. In particolare, la risoluzione per giusta causa dovrebbe consentire di porre termine al rapporto pur in assenza di una deliberazione assembleare, in quanto la predeterminazione ministeriale dei casi e delle *modalità* prefigura un potere esercitabile anche da parte degli amministratori. In tutti questi casi dovrà essere comunque garantita adequata continuità nello svolgimento delle funzioni di revisione legale, poiché queste continueranno a essere esercitate dal soggetto "in uscita" fino a quando la delibera di conferimento di un nuovo incarico non sia divenuta efficace (co. 6), ma non oltre il termine di 6 mesi dalle dimissioni o dalla risoluzione del contratto.

È previsto un onere di tempestiva informazione diretta al MEF e, per gli *enti di interesse pubblico*, alla Consob, sia da parte della società sottoposta a revisione sia da parte del revisore legale, nei casi di revoca, dimissioni e risoluzione del contratto, cui andranno allegate *adeguate spiegazioni* in ordine alle ragioni che hanno provocato l'interruzione del rapporto. La norma richiama il contenuto del precedente art. 159, co. 5, TUF (ora abrogato), ma non è più previsto espressamente il potere della Consob di vietare l'esecuzione della delibera di revoca qualora rilevi la mancanza di una giusta causa.

3. Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

La disciplina relativa alle modalità di esercizio dell'attività di revisione legale non ha subito sostanziali modifiche. L'art. 14 del decreto riprende in larga parte il contenuto degli artt. 155 e 156 TUF (le corrispondenti disposizioni sono ora abrogate, v. art. 40, co. 21) e trova applicazione a tutte le imprese sottoposte a revisione legale. È stato infatti abrogato anche l'art. 2409-*ter* c.c., che disciplinava i compiti del soggetto incaricato del controllo contabile (v. art. 37, co. 9) ed era stato oggetto di una serie di modifiche a seguito del decreto n. 32/2007 di - parziale - recepimento della direttiva 2003/51/CE (su cui v.

nostra Circolare n. 18887 del 7 giugno 2007), che aveva già in gran parte allineato la disciplina del Codice civile a quella del TUF.

In sintesi, il revisore legale o la società di revisione sono chiamati a:

- verificare nel corso dell'esercizio
 - la regolare tenuta della contabilità e
 - la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- esprimere con una relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato (ove redatto).

Nell'ambito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato della revisione legale di un *ente di interesse pubblico* è tenuto a informare senza indugio la Consob e l'organo di controllo interno della società dei fatti *ritenuti censurabili* che abbia rilevato (v. art. 40, co. 14, che modifica il solo co. 2 dell'art. 155 TUF, abrogando i restanti commi).

Come anticipato, la relazione deve comprendere, tra gli altri contenuti, un giudizio sul bilancio che indichi:

- 1. se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- 2. se rappresenta *in modo veritiero e corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Con l'obiettivo di assicurare la corrispondenza tra i conti annuali dell'esercizio di riferimento e le informazioni desumibili dalla relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, è stata poi confermata la previsione (art. 14, co. 2, lett. *e*) secondo cui la relazione di revisione debba contenere anche un giudizio in merito alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio o consolidato.

Allo stesso modo, si continua a prevedere (co. 3) che qualora il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione debba illustrare analiticamente i motivi della decisione. In questi casi, inoltre, così come in presenza di richiami d'informativa contenuti nella relazione in merito a dubbi significativi sulla continuità aziendale, il soggetto incaricato della revisione legale di un ente di interesse pubblico è tenuto a informare tempestivamente la Consob (v. art. 40, co. 15, che modifica il solo co. 4 dell'art. 156 TUF, abrogando i restanti commi).

L'art. 14, co. 6, regola i rapporti tra il soggetto incaricato della revisione legale e gli amministratori della società che vi è sottoposta, prevedendo il potere/dovere per il primo di ottenere documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e di procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documenti. Per gli *enti di interesse pubblico* la norma va coordinata con l'art. 10, co. 1-*bis*, TUF (introdotto dal d.lgs. n. 164/2007, di recepimento della direttiva 2004/39/CE, cd. MIFID), che riconosce alla Consob il potere di richiedere al soggetto incaricato della revisione legale di procedere a verifiche ispettive (le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato).

Sempre nel co. 6 si afferma poi il principio secondo cui il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio consolidato è *interamente responsabile dell'espressione del relativo giudizio*. A tal fine, viene poi disciplinato il rapporto tra questo soggetto e gli incaricati della revisione legale delle società controllate: si prevedono flussi informativi e la facoltà di chiedere ai revisori e agli amministratori delle controllate documenti e notizie utili alla revisione, nonché di procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documenti presso tali società.

Il tema della responsabilità per la revisione del bilancio consolidato era disciplinato dall'art. 165, co. 1-bis, TUF, ora abrogato dal decreto (v. art. 40, co. 21), che individuava nella società di revisione della capogruppo quotata il soggetto responsabile per la revisione del consolidato. In parte, il contenuto di quella norma è stato "recuperato" nell'art. 14, co. 6, appena esaminato, per quanto attiene ai rapporti tra i soggetti incaricati della revisione legale delle diverse società incluse nell'area di consolidamento. Queste disposizioni vanno però coordinate con il nuovo art. 41 del d.lgs. n. 127/1991, modificato anch'esso dal decreto (v. art. 38, co. 2). Vi si afferma anzitutto il principio secondo cui anche il bilancio consolidato è sottoposto a revisione legale, ma soprattutto che tale ultima attività è demandata al soggetto incaricato della revisione del bilancio di esercizio della società che redige il consolidato, vale a dire della controllante, sia essa o meno una SpA (può trattarsi anche di una SrI o di una SapA, v. artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 127/1991), a prescindere dal fatto che sia quotata. Questo soggetto, alla luce della richiamata disposizione contenuta nell'art. 14, co. 6, sarà quindi interamente responsabile del giudizio sul bilancio consolidato.

Infine, si segnala la norma di coordinamento di cui all'art. 14, co. 5, che fa salvi i termini e le modalità di deposito e pubblicazione previsti dagli attuali artt. 2429 e 2435 c.c., nonché dall'art. 154-*ter* TUF.

4. Revisione legale nelle società a responsabilità limitata

Il riassetto della disciplina della revisione legale ha comportato alcune modifiche anche in tema di SrI, in particolare all'art. 2477 c.c. (art. 38, co. 26, del decreto). Viene anzitutto confermato il principio generale dell'autonomia

statutaria in merito alla scelta di nominare o meno il collegio sindacale o il revisore.

Sono però ampliate le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle Srl, al quale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, spetta il compito di esercitare la revisione legale. Infatti, prima del 7 aprile 2010 le Srl erano obbligate a nominare il collegio sindacale solo nei casi di:

- 1. capitale sociale almeno pari a quello di una SpA (120.000 euro);
- 2. superamento, per due esercizi consecutivi, dei parametri per la redazione del bilancio in forma abbreviata (*ex* art. 2435-*bis* c.c.).

Per effetto delle nuove disposizioni, la nomina diviene obbligatoria anche nelle ipotesi in cui la Srl:

- 3. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad es. una SpA);
- 4. sia tenuta a redigere il bilancio consolidato.

In questi casi trovano applicazione le norme previste dal decreto in materia di revisione legale delle SpA non quotate (*rectius*: diverse dagli *enti di interesse pubblico*).

Non sono state invece introdotte le ulteriori fattispecie, proposte nel corso dei lavori preparatori, di nomina obbligatoria del collegio sindacale anche per le Srl che:

- 5. facciano ricorso a finanziamenti pubblici superiori a un certo ammontare;
- 6. presentino una situazione di squilibrio patrimoniale in presenza di un determinato rapporto tra indebitamento e patrimonio netto.

La norma è immediatamente efficace, per cui le assemblee di bilancio successive al 7 aprile 2010 delle Srl che redigano il bilancio consolidato o controllino (la nozione di controllo va letta alla luce dell'art. 2359 c.c.) una società obbligata alla revisione legale dovranno provvedere alla nomina del collegio sindacale. Il nuovo art. 2477 c.c. precisa inoltre che le assemblee di bilancio in cui si attesti il superamento dei limiti per la redazione dell'abbreviato o la presenza di un capitale sociale non inferiore a quello di una SpA debbano provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale e che, in caso contrario, vi provveda il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Non sembra che l'intervento del tribunale sia ipotizzabile anche nelle "nuove" ipotesi di nomina obbligatoria, in quanto la norma richiama espressamente il superamento di *limiti* e dovrebbe, pertanto, riferirsi

ai soli ai casi di capitale sociale della Srl almeno pari a quello delle SpA e/o di sforamento dei limiti per beneficiare del bilancio in forma abbreviata.

5. Disposizioni speciali per gli enti di interesse pubblico

Come anticipato, gli artt. 16-19 del decreto contengono disposizioni speciali dedicate agli *enti di interesse pubblico*, tra cui sono ricomprese le società quotate (ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. a), le *società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea* o che *abbiano richiesto tale ammissione alla negoziazione*), le società con titoli diffusi e gli intermediari finanziari *ex* art. 107 del Testo Unico Bancario. Alcune di queste disposizioni sono state commentate nei precedenti paragrafi, di seguito si evidenziano ulteriori aspetti.

Anzitutto, si ribadisce che negli *enti di interesse pubblico* e nelle società da questi controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo la revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale (art. 16, co. 2).

Tuttavia, spetterà alla Consob, d'intesa con Banca d'Italia e ISVAP, individuare con regolamento le ipotesi di società controllate o "sorelle" che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo e per le quali, pertanto, sia ammessa la possibilità di affidare i compiti di revisione legale al collegio sindacale (co. 3). Sono le ipotesi attualmente disciplinate dagli artt. 151 e 151bis del RE, che dettano i criteri di esenzione dalla disciplina - ora in gran parte abrogata - del TUF in materia di revisione contabile per le società controllate da una quotata, o sottoposte a comune controllo con questa, prive di significativa rilevanza. Per effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 43, co. 2, del decreto, secondo cui le disposizioni emanate dalla Consob sulla base delle norme abrogate o sostituite dal decreto continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti Consob attuativi dello stesso, i criteri di esenzione ex artt. 151 e 151-bis RE sono tuttora efficaci. Pertanto, fino al successivo intervento della Commissione, sono le norme del RE che consentono di individuare le società controllate o "sorelle" di una quotata che beneficiano dell'esenzione dalla disciplina del TUF e in cui è ammessa, di conseguenza, la possibilità di affidare al collegio sindacale il compito di effettuare la revisione legale.

Sempre con regolamento Consob, d'intesa con Banca d'Italia e ISVAP, verranno inoltre individuate le società controllanti, controllate e "sorelle" di una quotata che, per *ragioni di interesse pubblico all'accuratezza e all'affidabilità dell'informativa finanziaria*, sono qualificate *enti di interesse pubblico* (co. 4). L'obiettivo è, in questo caso, selezionare specifiche ipotesi di società che, pur

non essendo quotate, per il tipo di attività svolta o per i particolari legami intrattenuti con le altre società del gruppo, siano in grado di influenzare in modo rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso. A queste società si applicheranno tutte le disposizioni speciali previste dal decreto per gli *enti di interesse pubblico* e non solo il divieto di affidare al collegio sindacale i compiti di revisione legale. Peraltro, si prevede anche (co. 5) che la stessa Consob possa esentare le società del gruppo qualificate come *enti di interesse pubblico* dall'obbligo di osservare una o più disposizioni speciali del decreto dedicate proprio a questa tipologia di società.

Quanto al tema dell'indipendenza (art. 17), sono stati già esaminati i profili relativi alla durata dell'incarico e al potere della Consob di individuare con regolamento le situazioni "a rischio" per il revisore legale, per la società di revisione e per il responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico. Viene inoltre confermata l'impostazione adottata dall'art. 160 del TUF (abrogato dall'art. 40, co. 21, del decreto) a seguito della riforma del risparmio, con la previsione di una serie di divieti diretti a garantire che la revisione legale sia svolta secondo criteri di obiettività e indipendenza, assistiti, in caso di violazione, da sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte della Consob.

Infatti, l'art. 17, co. 3 elenca una serie di attività e servizi che il revisore legale, la società di revisione e le entità della *rete*, così come i soci, i dipendenti e gli esponenti aziendali di questi soggetti, non possono prestare in favore dell'ente di interesse pubblico che ha conferito il relativo incarico, delle società da questo controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Il co. 4 conferma che l'incarico di responsabile della revisione non può essere esercitato da una stessa persona per un periodo superiore ai 7 esercizi (erano 6 nell'art. 160, co. 1-quater, TUF) e questo soggetto non può nuovamente assumere tale incarico se non siano trascorsi almeno 2 anni (erano 3) dalla cessazione del precedente.

In merito alle ipotesi di incompatibilità "soggettiva" (co. 5 e 6), coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione legale (compresi, ovviamente, il revisore legale e il responsabile per conto di una società di revisione) non possono assumere incarichi di vertice nella società che ha conferito l'incarico, né tantomeno prestare, in favore di questa, attività di lavoro autonomo o subordinato che comportino lo svolgimento di funzioni dirigenziali di rilievo, prima che sia decorso un biennio (era un triennio nell'art. 160, co. 1-quinquies, TUF) dalla conclusione dell'incarico o dalla cessazione dal ruolo di soci, amministratori o dipendenti della società di revisione. A differenza di quanto previsto in precedenza dal TUF, non sono espressamente

vietati gli incarichi o le attività lavorative presso le società controllanti o controllate dall'ente di interesse pubblico. Inoltre, coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti di un ente di interesse pubblico non possono svolgere funzioni di revisione legale dei bilanci dell'ente stesso o delle società da questo controllate o controllanti, prima che sia decorso un biennio dalla cessazione degli incarichi o dei rapporti di lavoro (era un triennio nell'art. 160, co. 1-sexies, TUF, ed era inclusa nel divieto anche la revisione presso società collegate).

Con l'obiettivo di rafforzare i presidi di indipendenza del revisore legale, vengono poi (art. 17, co. 9) formalizzati gli scambi informativi tra revisore legale (o società di revisione) e organo di controllo interno della società che conferisce l'incarico. Infatti, annualmente il revisore dovrà *confermare per iscritto* all'organo di controllo la propria indipendenza, comunicando gli eventuali servizi diversi dalla revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche se prestati da una delle entità della *rete* cui appartiene. Inoltre, si prevede che il revisore discuta con l'organo di controllo in merito ai rischi per la propria indipendenza, nonché delle misure adottate per limitare tali rischi. Si tratta, pertanto, di un flusso informativo su base non solo periodica, ma anche continua, e, in quest'ultimo caso, è lecito ritenere che l'organo di controllo interno possa attivarlo ogni volta che ritenga necessario un confronto con il revisore su aspetti inerenti all'indipendenza, nell'ambito del più generale potere/dovere di vigilanza che gli è riconosciuto dall'art. 19.

A quest'ultimo riguardo, va infatti evidenziato che il recepimento della direttiva ha comportato anche l'individuazione negli *enti di interesse pubblico* di un apposito *comitato per il controllo interno e la revisione contabile* (art. 19), che il decreto identifica con l'organo di controllo interno dell'ente stesso. A questo comitato è attribuito il compito di *vigilare* su una serie di aspetti che attengono al sistema dei controlli interni ed esterni per gli *enti di interesse pubblico*, in particolare in merito a:

- processo di informativa finanziaria;
- efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- revisione legale dei conti annuali e consolidati;
- indipendenza del revisore legale o della società di revisione, soprattutto con riferimento all'eventuale prestazione di servizi diversi e ulteriori rispetto al controllo dei conti in favore dell'ente che conferisce l'incarico.

Per rafforzare le prerogative del comitato si prevede inoltre che il revisore sottoponga a questo organo una relazione sulle *questioni fondamentali emerse* in sede di revisione legale, specie per quanto riguarda le carenze rilevate nel

sistema di controllo interno, che abbiano dei riflessi sul processo di informativa finanziaria. Si tratterà, evidentemente, di una relazione trasmessa su base annuale all'organo di controllo interno, destinata a diventare per quest'ultimo un necessario termine di confronto ai fini della relazione sull'attività svolta e sui fatti censurabili rilevati (*ex* art. 153 TUF) che tale organo è chiamato, a sua volta, a redigere per l'assemblea annuale e che è successivamente messa a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale (v. art. 154-ter TUF, come modificato a seguito dal d.lgs. n. 27/2010, di recepimento delle direttiva 2007/36/CE, su cui cfr. nostra news dell'8 marzo 2010).

Come anticipato, l'art. 19, co. 2, precisa che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile *si identifica* con il collegio sindacale o, per le società che abbiano optato per il modello dualistico o monistico di amministrazione e controllo, rispettivamente con il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione. Va evidenziato, peraltro, che il consiglio di sorveglianza potrà svolgere i compiti di vigilanza previsti dall'art. 19 solo qualora ad esso non siano state attribuite statutariamente le cd. funzioni di alta amministrazione contemplate all'art. 2409-*terdecies*, co. 1, lett. f-*bis*), c.c. In questi casi, infatti, occorrerà costituire un apposito comitato interno al consiglio di sorveglianza, che avrà anche il compito di formulare un parere in merito alla proposta di designazione del revisore legale indirizzata dal consiglio all'assemblea.

Al di fuori di quest'ultima specifica ipotesi, quindi, l'organo di controllo interno degli *enti di interesse pubblico* è investito delle funzioni di vigilanza sopra menzionate e le società quotate non sono obbligate a costituire un nuovo comitato. La scelta è coerente con le funzioni già attribuite dal TUF (art. 149, co. 1) e dal Codice civile (art. 2409-*octiesdecies*, co. 5, lett. *b*) agli organi di controllo interno delle società, ma anche con l'opzione offerta dalla direttiva (art. 41, co. 5) agli Stati membri di esentare gli *enti di interesse pubblico* dalla costituzione di un apposito comitato qualora siano dotati di un organo che svolge funzioni equivalenti sulla base delle disposizioni vigenti in quello Stato.

Peraltro, per le società che aderiscono al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana si rende necessario un attento coordinamento tra le funzioni attribuite, sulla base di tale Codice, al comitato per il controllo interno e quelle previste, ex art. 19 del decreto, per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Il recepimento della direttiva ha infatti comportato il trasferimento di alcuni di questi compiti, in particolare per quanto concerne il sistema di controllo interno e la revisione legale dei conti, in capo all'organo di controllo interno delle società.

Antonio Matonti

Per informazioni rivolgersi a:

AL - Affari Legislativi | Riferimento: Matonti Antonio

Telefono: 065903485 | E-mail: a.matonti@confindustria.it

AL - Affari Legislativi | Riferimento: La Rotonda Carlo

Telefono: 065903528 | E-mail: c.larotonda@confindustria.it